

Spett.le **CONSOB**  
**Divisione Intermediari**  
Via Broletto, n. 7  
20121 MILANO

Milano, 21 gennaio 2019

**Oggetto: Documento di Consultazione Consob del 7 gennaio 2019 – Adozione di misure d'intervento da parte della Consob sull'offerta agli investitori al dettaglio di opzioni binarie e contratti per differenza**

Con il documento in oggetto la Consob ha sottoposto a consultazione l'adozione di misure di intervento in relazione alla commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie (di seguito BO) o contratti per differenza (di seguito CFD) agli investitori al dettaglio.

Tali misure, che la Consob adotterà senza limitazioni temporali in quanto autorità nazionale competente per l'Italia sulla base dell'art.42 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), si inseriscono nel quadro delle misure di intervento temporanee adottate dall'ESMA il 22 maggio 2018 e successivamente rinnovate, rispettivamente, con Decisioni ESMA n. 2018/1466 e n. 2018/2064 per quanto riguarda le BO e con Decisione ESMA n.2018/1636 per quanto riguarda i CFD (con riguardo ai quali un ulteriore rinnovo è stato annunciato con Press Release dell'ESMA del 19 dicembre 2019 e prenderà avvio il prossimo 1 febbraio).

La scrivente associazione condivide pienamente le motivazioni e le esigenze di protezione dell'investitore al dettaglio alla base di tali misure e condivide altresì l'approccio proposto da Consob secondo cui tali misure dovranno essere del tutto simili a quelle adottate dall'ESMA, ponendosi quindi in totale continuità rispetto a tali precedenti iniziative di ESMA.

Tuttavia, al fine di prevenire qualsivoglia ambiguità o difficoltà interpretativa, la scrivente Associazione formula di seguito alcune osservazioni in merito, rispettivamente, alle BO e ai CFD.

Con riferimento alle BO, l'Associazione ritiene che il testo definitivo del provvedimento di Consob dovrebbe rimandare espressamente ai e riprendere in toto i termini delle relative Decisioni ESMA. In particolare, il

provvedimento Consob dovrebbe esplicitamente riportare sia l'indicazione delle caratteristiche che definiscono un'opzione binaria (di cui all'articolo 1, paragrafo 2, delle relative Decisioni ESMA) che i casi di esclusione dall'ambito di applicazione del divieto, previsti dalle Decisioni ESMA di rinnovo n. 2018/1466 e n. 2018/2064, le quali decisioni hanno definito i termini della misura di intervento relativa alle BO in vigore a partire dal 2 ottobre 2018.

Con specifico riferimento a tali casi di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, delle Decisioni ESMA di rinnovo, il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio, non si applica a:

a) un'opzione binaria per la quale l'importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;

b) un'opzione binaria che soddisfa contestualmente le seguenti condizioni:

- i. un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l'emissione e la scadenza;
- ii. una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE;
- iii. non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite derivanti dall'opzione binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicate in precedenza.

Analogamente a quanto osservato in merito alle BO, anche con riferimento ai CFD, l'Associazione ritiene che il testo definitivo del provvedimento Consob dovrebbe rimandare espressamente a e riportare esplicitamente l'indicazione delle caratteristiche che definiscono un CFD, in modo da individuare precisamente l'ambito di applicazione del provvedimento. A tale riguardo si richiama la definizione di "Contract for Differences" di cui all'art.1 delle relative Decisioni ESMA come precisata e integrata dalla Q&A n. 5.10 del relativo documento di *Questions and Answers* dell'ESMA ("*On ESMA's temporary product intervention measures on the marketing, distribution or sale of CFDs and Binary options to retail clients*" – ultimo aggiornamento del 9 novembre 2018).

In particolare, in base alla Q&A ESMA n.5.10, l'ambito di applicazione delle decisioni ESMA in materia di CFD esclude i prodotti con le seguenti caratteristiche cumulative:

- non sono soggetti a marginazione e non espongono l'investitore al rischio di dovere effettuare pagamenti ulteriori rispetto all'investimento iniziale;

- sono “valori mobiliari” come definiti dall’articolo 4(1)(44)(c) della MiFID II;
- sono tipicamente quotati e negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, si porgono distinti saluti.

Associazione Italiana Certificati e Prodotti d’Investimento